

Dlgs 81/08. Molte novità nel testo che ripropone e rafforza una figura-chiave

Sicurezza, supervisione assegnata al «preposto»

Le Pmi possono puntare su chi ha già compiti di sorveglianza

Aldo Monea

Una "sentinella" per la sicurezza del lavoro in tutte le imprese. L'organizzazione di molte aziende, anche di piccole dimensioni, presenta spesso figure - ad esempio, capi-reparto e capi-ufficio - che coordinano operativamente gruppi di lavoratori e perciò svolgono un ruolo essenziale ai fini del buon funzionamento aziendale.

La normativa sulla sicurezza sul lavoro, prendendo atto di ciò, ha da tempo valorizzato ai fini dell'organizzazione per la sicurezza questi collaboratori del datore, individuandoli come "preposti" per la sicurezza.

Già prevista nei decreti degli anni '50 (Dpr n. 547/1955 e n. 303/1956), questa figura è stata però "trascurata" dal Dlgs n. 626 che le ha dedicato pochi e ambigui contenuti.

Il Dlgs n. 81/2008, con un significativo cambiamento normativo rispetto al decreto precedente ha, invece, regolato in modo organico questa figura, attribuendole un compiuto spazio giuridico.

Principali innovazioni del nuovo testo sono:

- l'individuazione del ruolo che il preposto deve assolvere (articolo 2, comma 1, lettera e);
- l'esplicazione dei compiti che deve svolgere (articolo 19);
- la definizione, distinta rispetto alle altre figure, delle infrazioni e delle relative sanzioni a cui può andare incontro (articolo 56);
- la previsione esplicita del preposto "di fatto" (articolo 299);
- i contenuti minimi della sua formazione (articolo 37, comma 7).

L'identikit

È la maggiore novità normativa. Per la prima volta una disposizione di legge (articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 81/08) descrive organicamente il ruolo del preposto, evidenziando, quali profili:

- sovrintendere all'attività lavorativa,
- garantire l'attuazione delle direttive ricevute.

A tal fine, la figura, secondo la norma, deve controllare la corretta condotta dei lavoratori ed esercitare un funzionale potere di iniziativa.

In altre parole, il preposto deve inserirsi, nel sistema di sicurezza aziendale, partecipando,

con un ruolo sostanzialmente esecutivo (e non direttivo), intervenendo nella fase operativa d'attuazione della sicurezza aziendale e restando, comunque, sottoposto al controllo del datore (ed eventualmente) dirigenziale.

Salvo vere e proprie deleghe di "funzioni", egli non svolge, perciò, mansioni direttive che sono proprie, piuttosto, delle altre due figure.

Trovandosi "gomito a gomito" e considerando i suoi compiti di cui all'articolo 19, egli, evidentemente, rappresenta anche una sorta di "sentinella" di fronte al nascente malessere fisico, mentale del singolo.

L'individuazione

Il decreto n. 81/2008 fornisce anche alcuni elementi sull'individuazione del titolare del ruolo. Come si desume, implicitamente, dall'articolo 299, il preposto è, in primo luogo, il soggetto formalmente incaricato dal datore per la sicurezza.

Innovando rispetto al Dlgs n. 626/1994, lo stesso articolo 299 prende atto anche del preposto "di fatto", riconoscendo, con la giurisprudenza, che un qualsiasi soggetto, pur privo di formale investitura, in quanto «eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti» al preposto, è destinatario iure proprio del «debito di sicurezza» e assume le relative responsabilità come «preposto di fatto». Presupposto fattuale di ciò è che i lavoratori, effettivamente, osservino le indicazioni date loro da questa figura "informale".

Per quanto riguarda le posizioni aziendali che, in concreto, possono ricoprire il ruolo in esame, perché investite formalmente o perché tali "di fatto", un parziale elenco, da contestualizzare nelle specifiche realtà organizzative, può comprendere il capo-squadra, il capo-ufficio, il capo-sala, il capo magazzino, il capo-officina, il coordinatore di un gruppo di lavoro e, talvolta, persino il collega più esperto o più anziano.

Per ricoprire il ruolo, secondo certa giurisprudenza (Cassazione penale Sezione IV, 13 settembre 2001, n. 33548), non è, comunque, essenziale un rapporto di lavoro subordinato con il datore.

La posizione

Per quanto riguarda, infine, la collocazione nella specifica struttura per la sicurezza, il Dlgs n. 81/2008 si pone in continuità con il 626, confermando la posizione organizzativa "tradizionale" della figura: al di sotto del datore e dell'eventuale dirigente e "in prima linea" rispetto al contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute dei lavoratori.

La riorganizzazione in Sindaci&Revisori

Le operazioni straordinarie sono quelle, non ricorrenti e di rilievo, che comportano una riorganizzazione aziendale (fusione, scissione, conferimento d'azienda o di ramo aziendale, cessione d'azienda o di ramo aziendale); Sindaci&Revisori n. 19

Gli articoli

Sei punti

Dlgs n. 81/2008

- Il ruolo (articolo 2, comma 1, lettera e)
- I compiti (articolo 19)
- Le infrazioni (articolo 56)
- Le sanzioni (articolo 56)
- Il preposto «di fatto» (articolo 299)
- La formazione minima (articolo 37, comma 7)

La definizione

«Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»

Una mole di compiti



1 LA VIGILANZA

- Sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza

2 LA PROTEZIONE

- Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro con pericolo grave e immediato

3 ZONE A RISCHIO

- Verificare l'accesso, alle zone a rischio, solo da parte di lavoratori adeguatamente istruiti

4 OCCHIO AI PERICOLI

- Dare istruzioni ai lavoratori in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile

5 CORSI DI FORMAZIONE

- Frequentare appositi corsi di formazione

6 LA GERARCHIA

- In caso di persistenza dell'inosservanza da parte dei lavoratori, informare i loro superiori

7 LE SEGNALAZIONI

- Segnalare al datore o al dirigente le deficienze e ogni altra condizione di pericolo

8 PIÙ CONTROLLI

- Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio

9 L'ALLARME

- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato

Conseguenze penali fino all'arresto

Sulle infrazioni sanzioni più chiare

Il Dlgs n.81/2008 ha riscritto il regime sanzionatorio penale riferito al preposto. Considerando le sanzioni di carattere generale, l'articolo 56, infatti, individua, in modo sostanzialmente nuovo, il sistema violazioni-punizioni, grazie al collegamento con l'innovativo articolo 19 relativo agli obblighi del preposto.

Secondo la nuova impostazione, il sistema sanzionatorio penale relativo al preposto si impernia su sette ipotesi di infrazioni e su tre tipologie di sanzioni.

Il quadro combinato infrazioni-sanzioni che ne risulta è, pertanto, il seguente.

È previsto l'arresto da uno a tre mesi o l'ammenda da 500 a 2mila euro ove il preposto:

- non sovrintende e non vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia;
- non si astenga, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- non segnali tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo.

Può conseguire l'arresto sino a un mese o l'ammenda da 300 a 900 euro qualora:

- non verifichi affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- non richieda l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e non dia istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo (grave, immediato e inevitabile) abbandonino il posto

di lavoro o la zona pericolosa;

- non informi il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

L'ammenda da 300 a 900 euro è la sanzione che deriva nel caso in cui il preposto non frequentati gli appositi corsi di formazione di cui all'articolo 37. Il quadro appena illustrato va integrato, secondo una giurisprudenza ancora attuale (Cassazione Penale, sezione IV, 31 dicembre 2003, n. 49492), anche alla luce della disposizione generale di cui all'articolo 2087 Codice civile che confor-

ma ulteriormente il «debito di sicurezza» dei preposti. In tal senso essi debbono porre «forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione» poiché in quanto soggetti «più esperti e tecnicamente competenti e capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza» (in tal modo è stata censurata la condotta di un preposto allontanatosi dal luogo di lavoro pur sapendo che gli operai, per fare più in fretta, avrebbero lavorato in modo pericoloso).

Si segnala, infine, che il Dlgs n. 81 prevede ulteriori infrazioni e sanzioni relative a parti specifiche (così, ad esempio, all'articolo 159 in materia di cantieri temporanei).

A. Mon.

I GIUDICI

Condannata la condotta di chi si è allontanato pur sapendo che ciò avrebbe costituito un pericolo per gli operai

Inosservanze degli obblighi

I dirigenti vanno sempre informati

Altra novità del decreto n. 81/2008 è l'individuazione dei compiti generali del preposto (articolo 19), in parte riprendendo profili elaborati dalla giurisprudenza.

Il preposto, pertanto, deve:

- sovrintendere e vigilare che i singoli lavoratori da lui coordinati osservino obblighi di legge e disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (compreso l'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei Dpi messi a loro disposizione). In pratica deve assicurarsi, personalmente, che i lavoratori eseguano le disposizioni impartite (Cassazione penale Sezione IV, 12 gennaio 1998, n. 108), ma, non avendo potere di direzione, non deve anche apprestare «cautele e mezzi antinfortunistici» (Cassazione penale sezione IV, 7 dicembre 2005 n. 44650);

■ informare i superiori diretti dei lavoratori nel caso persista una loro inosservanza di obblighi e disposizioni e segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente deficienze di mezzi, di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale e di ogni altra condizione di pericolo che si verifici durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. Considerando questi compiti e tenendo presente che il preposto è potenziale destinatario delle segnalazioni di lavoratori (articolo 20, comma 1, lettera e), risulta evidente un importante profilo di ruolo di questa figura come "sno-

do" comunicativo;

■ verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone di rischio grave e specifico;

■ richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

■ dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto

contenuti minimi della formazione (e dell'aggiornamento) che il datore deve somministrare al preposto.

È da consigliare ai datori che la formazione riguardi anche aspetti "soft" (ad esempio, come comunicare efficacemente con i lavoratori), temi, comunque, utili anche se non obbligatori. Al preposto è indubbio che vada impartito, inoltre, anche il "normale" apprendimento previsto per gli altri lavoratori, vale a dire la formazione, l'informazione e, se utile, l'addestramento di cui agli articoli 36 e 37, comma 1. A questi compiti generali si aggiungono, poi, i "microcompiti" quali il sorvegliare il montaggio/smontaggio di opere provvisorie (articolo 123) e di ponteggi (articolo 136).

A. Mon.

informati, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

■ informare, il più presto possibile, i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, sul rischio stesso e sulle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

■ astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave ed immediato;

■ frequentare appositi corsi di formazione (articolo 37). Proprio in questa disposizione (al comma 7) c'è un'altra significativa novità: la precisazione dei

FORMAZIONE «SOFT»

I corsi devono privilegiare i temi obbligatori ma anche le tecniche più utili a insegnare come comunicare con i lavoratori

contenuti minimi della formazione (e dell'aggiornamento) che il datore deve somministrare al preposto.

È da consigliare ai datori che la formazione riguardi anche aspetti "soft" (ad esempio, come comunicare efficacemente con i lavoratori), temi, comunque, utili anche se non obbligatori. Al preposto è indubbio che vada impartito, inoltre, anche il "normale" apprendimento previsto per gli altri lavoratori, vale a dire la formazione, l'informazione e, se utile, l'addestramento di cui agli articoli 36 e 37, comma 1. A questi compiti generali si aggiungono, poi, i "microcompiti" quali il sorvegliare il montaggio/smontaggio di opere provvisorie (articolo 123) e di ponteggi (articolo 136).

A. Mon.

LE PROPOSTE DEL SOLE

IN EDICOLA E IN LIBRERIA

«Acquis» Ue in Diritto e Pratica delle Società

Su Diritto e Pratica delle Società n. 20/2008: il Libro verde Ue sulla revisione dell'"acquis" comunitario per assicurare maggiore competitività alle imprese e, al contempo, la tutela degli interessi dei consumatori e il commento alla recentissima sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 21933/2008 sulla validità delle delibere implicite che, approvando il bilancio della società, determinano altresì il compenso degli amministratori (www.shopping24.ilsole24ore.com, periodici/Legale).

Avvocato, newsletter in vista dell'esame

Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Dike Giuridica Editrice ha approntato un servizio di newsletter settimanale

online per offrire agli aspiranti avvocato un aggiornamento costante fino allo svolgimento della prova scritta e opportunità di sperimentazione pratica. Con tale strumento verranno inviati, a chi si iscrive registrandosi gratuitamente dal sito della rivista Ventiquattrore Avvocato - www.24oreavvocato.ilsole24ore.com - le sentenze più significative della Cassazione con gli opportuni commenti esplicativi, nonché atti e pareri svolti dai nostri esperti.

La riorganizzazione in Sindaci&Revisori

Le operazioni straordinarie sono quelle, non ricorrenti e di rilievo, che comportano una riorganizzazione aziendale (fusione, scissione, conferimento d'azienda o di ramo aziendale, cessione d'azienda o di ramo aziendale); Sindaci&Revisori n. 19

analisi ciascuna di queste operazioni con riferimento alle funzioni attribuite agli organi di controllo, ovvero controlli di legittimità e controlli contabili, agevolando la comprensione della tematica attraverso tabelle, schemi e check list. In edicola fino al 19 novembre con Il Sole 24 Ore a soli 6,00 euro in più.

CORSI E CONVEGNI

Gli adempimenti per la sicurezza

Alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro, Il Sole 24 Ore Formazione, in collaborazione con TÜV Italia Srl e Ambiente&Sicurezza, organizza un seminario a Milano, il 29 ottobre, per illustrare il rapporto tra standard volontari, adempimenti di legge e semplificazione per le aziende soggette a certificazione. L'obiettivo è chiarire la sinergia tra i vari

aspetti connessi alla sicurezza, da quelli volontari e cogenti a quelli amministrativi e legali. Per informazioni e iscrizioni: www.formazione.ilsole24ore.com/edilizia-appalti-ambiente.

Sistemi contabili alla luce degli Ias/Ifrs

Si terrà a Milano - 29-31 ottobre 2008 - il corso (www.formazione.ilsole24ore.com/Fisco) per analizzare le metodologie di impostazione e gestione del sistema di contabilità aziendale di un'impresa Ias e le modalità di impostazione di un sistema amministrativo integrato. Attraverso casi e testimonianze aziendali vengono esaminate le modalità di rilevazione dei fatti amministrativi e le criticità che possono presentarsi nel passaggio agli Ias/Ifrs nella First Time Adoption. Il corso è accreditato dal Cndcec e attribuisce 21 crediti formativi.